

REGIONE  
ABRUZZO



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data - 7 FEB. 2019 Deliberazione n. 107

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

### OGGETTO

**POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Approvazione Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini curriculari**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### VISTI:

- gli articoli 4 e 35 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la L. 24.06.1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- la L. 28.06.2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita”;
- la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica il Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abrogava il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014, modificato con Decisione n. C(2017) 5838 del 21.08.2017 e Decisione n. (2018) 5560 del 14.08.2018;
- il POR FESR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 5818 del 13.08.2015, modificato con Decisione C(2017) 7089 del 17.10.2017 e Decisione C(2018)18 del 09.01.2018;
- il Piano Operativo Abruzzo FSE 2018-2010, approvato con la DGR n. 526 del 23.07.2018 e successivo aggiornamento tecnico;
- il Sistema Gestione e Controllo Unico FESR/FSE approvato con DGR n. 395 del 18.07.2017 e aggiornato, da ultimo, con Determinazione DPA/380 del 27.11.2018;
- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR Abruzzo FSE 2014-2020 aggiornato da ultimo, con la Determinazione DPA/403 del 04.12.2018;

#### **DATOATTO** che:

- l'art. 18, comma 1, lettera a) della citata legge 24.06.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, prevede, al fine di agevolare le scelte professionali dei soggetti, che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859, la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tramite iniziative di tirocini pratici e stages, ad integrazione dei processi formativi svolti;
- l'art. 4 del Decreto del 25.03.1998, n. 142, quale Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui al citato art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano "*Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1 commi 34-36, legge 28.06.2012, n. 92*" - 86/CSR 25.05.2017 - stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
- con la DGR n. 604 del 23.09.2014 è stato costituito il Gruppo di lavoro Intersettoriale *Sistema Universitario Abruzzese e collaborazione partenariale*, al fine di realizzare una più compiuta e fattiva collaborazione istituzionale tra le Università abruzzesi e la Regione;

#### **CONSIDERATO** che:

- la Regione Abruzzo e l'Università degli "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, con il supporto operativo del Servizio Placement dell'Ateneo, intendono attivare una collaborazione funzionale alla costruzione di percorsi formativi rivolti agli iscritti ai diversi Corsi di Studio;
- tale collaborazione avrà ad oggetto, nello specifico, lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle attività di programmazione, gestione e attuazione del POR FESR e POR FSE;



**RITENUTO** necessario, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, approvare lo schema di *Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini curriculari*, tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, corredato dal *Progetto formativo e di orientamento*, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**ATTESO** che la presente proposta di Deliberazione:

- afferisce ad attività di ordinaria amministrazione relativa alla collaborazione tra Regione Abruzzo e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito dei citati programmi operativi;
- è validamente assunta, per le motivazioni riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018;
- non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA ed il Dirigente del Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" - DPA011 hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

Su proposta del Presidente vicario della Giunta Regionale;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** lo schema di *Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini curriculari, tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, corredato dal Progetto formativo e di orientamento*, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) **di stabilire** che il Direttore del Dipartimento Presidenza e rapporti con l'Europa attraverso il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario curi gli adempimenti finalizzati alla sottoscrizione della Convenzione e alla sua attuazione;
- 3) **di stabilire** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 4) **di trasmettere** la presente Deliberazione all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara;
- 5) **di disporre** la pubblicazione della presente Deliberazione sul BURAT, nonché, nella Sezione "L'Abruzzo in Europa" del sito istituzionale della Regione Abruzzo, Giunta Regionale.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

SERVIZIO:

DPA 011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario

UFFICIO: Ufficio Coordinamento, gestione e monitoraggio del P.O. FSE


L'Estensore

**Dott.ssa Laura Florani**

  
(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio

**Dott.ssa Antonella Azzariti**

  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

**Dott.ssa Elena Sico**


  
(firma)

Il Direttore Regionale

**Dott. Vincenzo Rivera**

  
(firma)

Il Componente la Giunta


  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

  
(firma)

Il Segretario della Giunta

  
(firma)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»  
CHIETI - PESCARA



REGIONE ABRUZZO

## CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI

(Legge 24 giugno 1997, n. 196, D.M. 142/1998, Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1 commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92- Accordo n. 86/CSR 25 maggio 2017)

Convenzione n°: \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE  
PER TIROCINI CURRICULARI**

**TRA**

**L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara**, con sede legale in Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo, C.F. 93002750698, d'ora in poi denominata "*Soggetto Promotore*", rappresentata dal ..... Rettore per il Placement, nominato con Decreto n. 255/2014 prot. 11117, Titolo II classe 2 del 11/03/2014 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via dei Vestini, Chieti Scalo,

**E**

La **Regione Abruzzo** -C.F. 8003170661 – (Di seguito anche denominata "*Soggetto ospitante*" o "*Ente*") con sede in Via Leonardo da Vinci, n. 6, 67100, L'Aquila, in persona del Presidente *pro tempore*, .....

**premessi che**

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tra cui rientrano le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano- "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1 commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92"- n. 86/CSR 25 maggio 2017- che stabilisce che **i tirocini curriculari** non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;

**preso atto che:**

la Regione Abruzzo e l'Università, con il supporto operativo del Servizio Placement dell'Ateneo, intendono attivare una collaborazione funzionale alla costruzione di percorsi formativi rivolti agli iscritti ai diversi Corsi di Studio;

**SI CONVIENE  
quanto segue**





### Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, la Regione Abruzzo si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio, su proposta del Soggetto Promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari al 10% del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato.

### Art. 2

1. Il programma di tirocinio concordato dall'Ente con il Soggetto Promotore ha come oggetto l'acquisizione pratica di competenze e conoscenze utili a contribuire alla crescita formativa e professionale del giovane.

### Art. 3

1. Il tirocinio, attivato ai sensi dell'art.1, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto Promotore, né obblighi di altra natura, fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Ente è seguita e controllata da un tutor della Regione Abruzzo, cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità e al quale risponde senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor dell'Università.
3. Per il tirocinante, inserito nell'Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. il nominativo del tutor del Soggetto Ospitante;
  - c. il nominativo del tutor del Soggetto Promotore;
  - d. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nella Regione Abruzzo;
  - e. le strutture della Regione Abruzzo (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - f. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 4

1. Ai sensi di quanto indicato in premessa e nell'art.1, la Regione Abruzzo valuta la possibilità di accogliere, presso le sue strutture, gli studenti candidati ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione delle relative attività e solo previa sottoscrizione del progetto formativo.
3. In presenza di eventuali motivi ostativi del tirocinante presso le strutture dell'Ente, la Regione Abruzzo ne dà immediata comunicazione al Soggetto Promotore che, in ogni caso, invita il praticante ad astenersi dal frequentare dette strutture.



### Art. 5

1. La Regione Abruzzo si impegna a:
  - a. garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
  - b. rispettare il progetto formativo, di cui all'art. 3, comma 1;
  - c. seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
  - d. controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
  - e. trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
  - f. a rispettare il rapporto con i dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
  - g. a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui al D.lgs. n. 196 del 2003 -*Codice in materia di protezione dei dati personali* e successivo adeguamento al Regolamento generale sulla Protezione dei Dati, cd. *Codice della Privacy* (General Data Protection Regulation, GDPR) n. 2016/679 del 27.04.2016, recepito con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101;
  - h. in caso di incidente, durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
    1. al **Soggetto Promotore** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
    2. all'**INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

### Art. 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante è tenuto a:
  - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - c. mantenere, nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 2003 -*Codice in materia di protezione dei dati personali* e del Regolamento GDPR n. 2016/679 del 27.04.2016 -*Codice della Privacy*, recepito con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor del Soggetto Promotore e dal tutor dell'Ente.
2. Eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il Soggetto Ospitante.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor e al Soggetto Promotore, per i fini di cui alla tutela assicurativa di cui all'art. 7.
4. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante, con il consenso del tutor del Soggetto Promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.



- 
5. È consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del Soggetto Ospitante. Della interruzione anticipata deve essere data, da parte del Soggetto Ospitante, tempestiva comunicazione scritta al Soggetto Promotore, il quale rilascia al tirocinante l'attestato di partecipazione nel solo caso in cui la durata del tirocinio svolto sia pari o superiore al 75% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo.
  6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dalla normativa richiamata in premessa.

#### Art. 7

1. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato -) e presso la compagnia di assicurazione "Unipol Sai", posizione n. 154207087 nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione CHUBB EUROEAN GROUP posizione n. ITCASC09280.

#### Art. 8

1. Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che deve essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*. Per la redazione del Progetto Formativo e di Orientamento, la Regione Abruzzo
2. deve ricorrere alla collaborazione delle strutture deputate alla attivazione di tirocini curriculari interne ai Dipartimenti interessati ad avvalersi delle opportunità messe a disposizione dal presente Accordo.

In tal modo, è possibile definire azioni che tengano conto:

- a. delle specificità dei diversi Corsi di Studio;
- b. delle diverse regolamentazioni previste dai Dipartimenti per lo svolgimento di tirocini curriculari.

#### Art. 9

1. Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

#### Art. 10

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati, a seguito di preventiva autorizzazione, a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.



2. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

**Art. 11**

1. La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

**Art. 12**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

**Art. 13**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, inserito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in L. 221/2012, in forza del quale dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti con firma digitale, pena la nullità degli stessi, il presente accordo è sottoscritto tramite l'utilizzo della firma digitale.

**Art. 14**

1. Per ogni eventuale controversia, non amichevolmente risolvibile, deve intendersi competente il Foro di Chieti.

..... (data)

*Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore Università degli Studi "G. d'Annunzio"*

**Il Rettore**

.....

*Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante Regione Abruzzo*

**Il Presidente della Giunta Regionale**

.....

Le parti approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la previsione di cui all'art. 14 (Foro Competente).



*Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore Università degli Studi "G. d'Annunzio"*

**Il Rettore**

.....

*Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante Regione Abruzzo*

**Il Presidente della Giunta Regionale**

.....





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»  
CHIETI - PESCARA

## PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Riferimento Convenzione n.º (1): ..... intervenuta fra

SOGGETTO PROPONENTE Il Corso di Laurea

.....

SOGGETTO OSPITANTE

*(barrare la casella corrispondente alla natura giuridica del soggetto ospitante  
e indicare ragione sociale dell'Azienda o denominazione dell'Ente)*

Azienda .....

Ente .....

TIROCINANTE

.....

# PROGETTO FORMATIVO E Di ORIENTAMENTO

(ex art. 2 Convenzione n.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)



## • Soggetto ospitante

Ragione Sociale : .....  
Settore produttivo : .....  
sede legale (luogo e indirizzo): .....  
.....  
C.F. e P.I.: .....  
rappresentata da: .....  
nato il: .....  
in qualità di:  Rappresentante Legale  Delegato (Rif. Delega del .....).

## • Tirocinante

cognome e nome: .....  
nato/a a: .....  
il: .....  
residenza: .....  
domicilio: .....  
C.F. : .....  
Telefono: .....  
e-mail : .....

laurea triennale  di laurea magistrale  
 master  scuola di specializzazione  dottorato  corso di perfezionamento

Anno di corso: .....

Denominazione del Corso

.....

.....

Dipartimento: .....



## • Sede/i, durata, obiettivi e modalità del tirocinio

### Sede del tirocinio

(denominazione): .....

(luogo/indirizzo): .....

periodo (dal/al): .....

### Ulteriori sedi previste(2):

1. presso (denominazione): .....

(luogo e indirizzo): .....

periodo (dal/al): .....

2. presso (denominazione): .....

(luogo e indirizzo): .....

periodo (dal/al): .....



**Tempi di accesso alla/e sede/i di tirocinio:**

giorni ..... ,  
orari ..... ,  
ore settimanali n.°: .....

**Periodo totale di tirocinio**

mesi totali: ..... ,  
(dal/al): .....  
.....

**Area o settore aziendale di inserimento:** .....

**Mansioni previste:** .....

**Obiettivi e modalità del tirocinio:** .....

**Facilitazioni previste**

Rimborso spese euro .....  Vitto - buoni pasto  Nessuna  
 Borsa di studi euro .....  Alloggio  Altro (indicare)  
.....  
.....


• **Tutor**

**Università**

Tutor Accademico: ..... ,  
telefono/fax: ..... ,  
e-mail: .....

**Soggetto ospitante**

Tutor aziendale: ..... ,  
telefono/fax: ..... ,  
e-mail: .....





• **Polizze Assicurative (a carico Università)**

- Infortuni sul lavoro: PAT INAIL 090297236 (3), UNIPOLSAI posizione n. 154207087
- Responsabilità civile: CHUBB EUROPEAN GROUP posizione n. ITCASC09280, estensione internazionale (4).

• **Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. attenersi alle indicazioni fornite da soggetto promotore e ospitante attraverso i rispettivi tutor.

Data, .....

Firma per presa visione ed accettazione del **tirocinante**:

\_\_\_\_\_

**Per Università degli Studi "G. d'Annunzio"**

Firma Tutor Accademico :

\_\_\_\_\_

**Per Soggetto Ospitante**

Firma e timbro Tutor in Sede:

\_\_\_\_\_





## Note per la compilazione del documento

- (1) Va indicato, a cura del Soggetto Proponente, in numero della Convenzione cui il Progetto Formativo è riferito.
- (2) Compilare se il tirocinio prevede più di una sede di svolgimento.
- (3) PAT INAIL riferita all'Ateneo come "Gestione per Conto".
- (4) Estensione internazionale.

